

# **REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

*Approvato con Delibera n.321 del 06.08.2012*

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione degli incarichi di consulenza, rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 Lanusei e della Gestione Liquidatoria USL n.9 ogni qualvolta vi sia necessità di resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

## **Art. 2 - Elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda e per incarichi di patrocinio**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali a legali esterni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n.4 Lanusei e della Gestioni Liquidatoria USL.9 è istituito apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di rappresentanza in giudizio.

2. Mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Azienda, tutti i professionisti e gli studi associati professionali interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità per l'inserimento nell'elenco indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, riportante anche il numero e la tipologia delle cause definite e non, nell'ultimo quinquennio.

Nella richiesta di iscrizione dovrà altresì precisarsi se si è in possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla magistrature superiori. Per gli studi associati è necessario allegare la scheda informativa della composizione dello studio e i curricula di ciascun componente.

3. I suddetti professionisti o studi professionali associati sono inseriti in appositi elenchi distinti in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

4. L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio stesso.

5. Vengono individuati come rami di specializzazione i seguenti:

- a) Diritto Amministrativo;
- b) Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
- c) Diritto Civile, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali ed ai processi di esecuzione e speciali;
- d) Diritto Civile, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da responsabilità professionale medica e sanitaria;
- e) Diritto Penale e azioni connesse (ad es. costituzioni di parte civile);
- f) Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Dai suddetti elenchi verrà attinto un numero non inferiore a 5 nominativi. La proposta d'incarico sarà affidata al professionista che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Azienda. La rosa dei cinque nominativi scelti non potrà partecipare ad una successiva offerta fino ad esaurimento del suddetto elenco.

L'elenco dei professionisti, ha validità triennale.

### **Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi**

1. Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 2 gli avvocati, singoli o associati, che:
  - abbiano una esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni;
  - si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
  - non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda e/o la Gestione Liquidatoria USL n. 9, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
  - non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda e/o la Gestione Liquidatoria n. 9, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti.
  - abbiano stipulato apposita polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco.

### **Art. 4 Contenuto delle domande di iscrizione**

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. Qualora il professionista intenda presentare domanda di disponibilità all'iscrizione dei diversi elenchi, dovrà presentare diverse domande con l'indicazione specifica dell'elenco cui intende iscriversi.
2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
  - dati anagrafici e professionali;
  - l'iscrizione all'Albo Professionale,
  - l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
  - l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda e/o la Gestione Liquidatoria USL n. 9, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
  - l'insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda e/o la gestione liquidatoria, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti;
  - i dati della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
  - l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata;
  - copia della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
  - copia di un documento d'identità.
3. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali.
  4. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande disposto dal Responsabile degli Affari Generali e Legali.

#### **Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco generale**

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'Azienda e/o della Gestione Liquidatoria della USL.9 che valutano accuratamente la fondatezza dei motivi e forniscono le principali indicazioni necessarie al conferimento dell'incarico. Al Direttore Generale, anche in veste di commissario liquidatore, compete in via esclusiva il conferimento della procura alle liti al difensore.
2. Nell'affidamento degli incarichi, compatibilmente alla natura e difficoltà della controversia, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
  - a) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - b) foro di competenza della causa affidata;
  - c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - d) a parità di condizioni stabilite dai punti a) b) e c) viene adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
3. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto, in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

#### **Art. 6 – Deroghe**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 c. 1 del presente regolamento.

2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

### **Art. 7– Competenze economiche**

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, che stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto Ministeriale 24 gennaio 2012 n.1 convertito in legge 24.marzo 2012 n.27, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto all'Azienda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

### **Art. 8 – Obblighi del legale incaricato**

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:

- a) di aggiornare l'Ente (Servizio Affari Generali e Legali) sulle attività inerenti l'incarico;
- b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- c) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
- d) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare spese legali;

2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale.

Il Direttore Generale o il Commissario liquidatore può revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

### **Art. 9 – Revoca degli incarichi**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;

- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 comma 2.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1, determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

#### **Art. 10 – Cancellazione dall'elenco**

1. Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

#### **Art. 11 – Pubblicità**

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio on line e sul sito Web istituzionale.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati**

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 13 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

## FAC SIMILE DOMANDA

Al Direttore Generale  
Azienda Sanitaria Locale n°4  
Via Piscina,5  
08045 Lanusei

**OGGETTO:** richiesta di iscrizione nell'Elenco di Avvocati

Il/La sottoscritto/a

chiede di essere ammesso all'iscrizione nell'elenco degli avvocati idonei per il conferimento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n°4 di incarichi di rappresentanza in giudizio, per la/e seguente/i categoria/e:

- ° Diritto penale
- ° Diritto civile
- ° Diritto amministrativo
- ° Diritto del lavoro — pubblico impiego

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 DPR 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi.

### DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

- di essere nato a (prov. ) Il
- di risiedere a (prov. ) c.a.p.
- in via/piazza tel. Con studio legale in  
indirizzo via/piazza
- di avere il seguente codice fiscale/partita IVA

SOLO PER I CITTADINI ITALIANI

- \_ di essere cittadino/a italiano/a
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  
(in caso di non iscrizione cancellazione indicarne il motivo)

SOLO PER I CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:

- di essere cittadino
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'Avviso per i cittadini italiani
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana

PER TUTTI

- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di dal

- essere in possesso di comprovata esperienza professionale in  
Diritto penale

Diritto Civile, con particolare riferimento alle azioni risarcitorie derivanti da responsabilità professionale medica e sanitaria;

Diritto amministrativo

Diritto del lavoro e pubblico impiego

- di essere titolare della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale n. , Compagnia Ass .ni

- che non sussistono, a proprio carico, cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali

- di non essere in conflitto di interesse con l'Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei, non avendo rapporti di patrocinio in essere contro la stessa e di impegnarsi a non assumerli per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco

- di autorizzare l'Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei, ai sensi e per gli effetti del d.lgs n.196/2003 al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente domanda:

a) copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;

b) il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto, con indicato il/i ramo/i di specializzazione, l'Ordine professionale di appartenenza e gli incarichi svolti a favore di pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni.

Dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento.

Dichiara, inoltre, di eleggere recapito, per ogni comunicazione, al seguente indirizzo:

Posta elettronica certificata:

Si impegna a comunicare eventuali variazioni successive di indirizzo , riconoscendo che l'Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs n 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale.

DATA

FIRMA



**OGGETTO: Convenzione per incarico professionale di rappresentanza in Giudizio**

L'Anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Lanusei sede dell'Ente tra i sottoscritti:

Il Direttore Generale Dott. Francesco Pintus, nato a Oristano, il 24/09/1970, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta ed il cui C.F. è n. 00978060911

**E**

L'Avvocato \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE:**

Visto l'Atto di Citazione notificato in data \_\_\_\_\_ è promosso dal sig. \_\_\_\_\_ nei confronti di questa Azienda innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ avente per oggetto :  
" \_\_\_\_\_ " si affida l'incarico per la difesa degli interessi della stessa l'avvocato \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_;

**CIO' PREMESSO**

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 L'incarico ha per oggetto la tutela degli interessi di questo Ente nel giudizio promosso dal sig \_\_\_\_\_ innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_, con ogni più ampia facoltà di legge.

Art. 3 L'avvocato accetta l'incarico, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro la Asl n°4 di Lanusei.

Art. 4 L'avvocato incaricato s'impegna ad informare per iscritto la Direzione Generale e il Servizio Affari Generali e Legali su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Affari Generali e Legali è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Art. 5 L'avvocato incaricato si impegna ad attenersi, nella redazione della parcella, al preventivo redatto secondo gli scaglioni di riferimento, così come previsto dal Decreto Legge n.140 del 20 luglio 2012 ; In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto agli scaglioni di riferimento. In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 60% rispetto agli scaglioni di riferimento.

Art. 6 La Asl si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.

Art. 7 La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Art. 8 La Asl, ai sensi del d.lgs. N. 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e alla normativa in materia.

Art. 10 La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto,

Lanusei, li \_\_\_\_\_

L'AVVOCATO

IL DIRETTORE GENERALE ASL n.4

---

---